



**Corso di formazione tecnica e deontologica dell'avvocato penalista per l'abilitazione alla difesa d'ufficio
Biennio 2021/2023 - "In memoria di Alessandro Truscia"**

**Lezione 27 maggio 2022 - Gli stupefacenti
Relatore: Avv. Fabrizio Cardinali del foro di Novara**

Rassegna di giurisprudenza a cura dell'Avv. Marcello Storzini

Norma a fattispecie

Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 22549 del 28/03/2017 Ud. (dep. 09/05/2017) Rv. 270266 - 01

Presidente: Paoloni G. Estensore: Ricciarelli M. Relatore: Ricciarelli M. Imputato: Ghitti ed altro. P.M. Rossi A. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Brescia, 29/04/2016)

In materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, in presenza di più condotte riconducibili a quelle descritte dall'art. 73 del d.P.R. n.309 del 1990, quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave; quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente. (Fattispecie in cui è stata ravvisato il concorso materiale tra coltivazione e la detenzione di sostanza stupefacente in difetto della prova certa della diretta derivazione della droga detenuta dall'attività di coltivazione e del diverso luogo di accertamento degli illeciti).

Traditio non necessaria per condotta di cessione

Sez. 4, Sentenza n. 6781 del 23/01/2014 Ud. (dep. 12/02/2014) Rv. 259284 - 01

Presidente: Sirena PA. Estensore: Dell'Utri M. Relatore: Dell'Utri M. Imputato: Bekshiu. P.M. Policastro A. (Conf.)

(Rigetta, App. Bologna, 17/07/2012)

La fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva "traditio" della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione.

Tentativo e importazione

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-02-2020) 13-05-2020, n. 14819

6.2. La Corte ritiene esatta questa ultima prospettazione.

Come è noto, la giurisprudenza di legittimità afferma che, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, è sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente (Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018 - dep. 02/07/2018, P.M. in proc. Blandon, Rv. 273717); o meglio: per ritenere il delitto di importazione consumato, è necessaria l'acquisizione dell'autonoma detenzione della droga da parte dell'importatore, la quale si realizza anche attraverso l'assunzione da parte di quest'ultimo della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2011 - dep. 15/07/2011, Pezzica, Rv. 250560); di conseguenza, integra la fattispecie consumata del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, e non quella tentata, la condotta

di importatori italiani che, avendo stipulato negozi di compravendita idonei a trasferire in loro favore la proprietà della droga, abbiano acquisito la disponibilità della stessa tramite la consegna ai corrieri da loro incaricati, anche se questi ultimi siano stati fermati prima di attuare il materiale trasferimento nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 37478 del 16/04/2014 - dep. 11/09/2014, Pedata, Rv. 26027601) o comunque non avvenga l'acquisizione materiale della sostanza per motivi estranei alla volontà degli agenti (Sez. 2, n. 486 del 21/12/1998 - dep. 15/01/1999, Avezzano, Rv. 212252).

La ricostruzione dettagliata dell'episodio di recupero contestato al capo B contenuta nella sentenza di primo grado, in cui vengono descritte anche le fasi delle trattative con gli esportatori sudamericani, fa comprendere l'esattezza di questa ricostruzione (che, comunque, risponde anche al principio consensualistico che regola il contratto di compravendita, in ragione del quale l'incontro di volontà determina il passaggio di proprietà): prima della spedizione della droga vi erano stati viaggi in America Latina e a Madrid; ad un certo punto era stato raggiunto un accordo e la droga era stata caricata sul container; l'importatore C. era a conoscenza del codice alfanumerico del container e sapeva su quale nave era stato caricato: quindi aveva la disponibilità della droga fin dal momento in cui la nave era partita dal Sudamerica. Solo in vista dell'arrivo della nave erano stati contattati i "pesci" livornesi (cioè i recuperatori), che erano estranei alle trattative per la vendita della droga.

In altre parole, come è logico, i venditori sudamericani non caricavano la droga sulla nave fino al momento in cui era stato raggiunto un accordo (e, si suppone, era avvenuto il pagamento del prezzo o di parte di esso); ma, una volta nascosta la droga nel container e caricato questo sulla nave, essi - comunicando agli importatori il codice alfanumerico necessario per individuarlo - perdevano la disponibilità della droga, che veniva acquisita dai secondi. Il viaggio sulla nave fino a (OMISSIS), quindi, si svolgeva in una fase in cui gli importatori avevano già acquisito la disponibilità della droga, essendo in grado di recuperarla al momento dell'arrivo.

Tentata vendita (non ammessa, solo messa in vendita consumata)

Cass. pen. Sez. III, Sent., ud. 12-03-2015, dep. 20-04-2015, n. 16341

A carico del venditore è, invero, ravvisabile il reato consumato di messa in vendita di sostanza stupefacente e non quello invece di tentata vendita. Quest'ultima figura, infatti, non è concettualmente configurabile, avendo il legislatore, nell'art D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 anticipato, quanto alla vendita ed alla cessione di sostanza stupefacente, la soglia di punibilità con la previsione delle condotte di messa in vendita e di offerta che, sicuramente antecedenti alla vendita ed alla cessione, si connotano, diversamente dalla vendita e dalla cessione, per la non avvenuta dazione della droga" (cfr. Cass. pen. sez. 4 n. 44621 del 10/3/2005).

Tentato acquisto

Cass. pen. Sez. IV, 23/01/2014, n. 6781 (rv. 259283) ric. Bekshiu

Si configura il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio quando l'"iter criminis" si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza. (Nel caso di specie, erano state intercettate comunicazioni tra l'imputato e un congiunto nelle quali si concordava il comportamento da tenere in occasione dell'imminente incontro con il fornitore dello stupefacente che, a sua volta intercettato, risultava avere l'effettivo possesso della sostanza da cedere all'imputato). (Rigetta, App. Bologna, 17/07/2012)

Consumazione e competenza

Sez. 3 - , Sentenza n. 8999 del 05/12/2019 Cc. (dep. 05/03/2020) Rv. 278418 - 01

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: MENGONI ENRICO. Relatore: MENGONI ENRICO. Imputato: SPADA ARMANDO. P.M. CORASANITI GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 04/06/2019

Le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tra loro, e perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima di esse.

Coltivazione marijuana

Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019 Ud. (dep. 16/04/2020) Rv. 278624 - 02

Presidente: CARCANO DOMENICO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: CARUSO GIUSEPPE. P.M. FILIPPI PAOLA. (Parz. Diff.)
Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/02/2018

Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente.

Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019 Ud. (dep. 16/04/2020) Rv. 278624 - 01

Presidente: CARCANO DOMENICO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: CARUSO GIUSEPPE. P.M. PAOLA FILIPPI. (Parz. Diff.)
Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/02/2018

Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto.

Cannabis light

Cass. pen., Sez. Unite, Sentenza, 30/05/2019, n. 30475 (rv. 275956-01) Parti: Pmt C/ Castignani Lorenzo

In tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. (In motivazione, la Corte ha precisato che la legge 2 dicembre 2016, n.242, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ANCONA, 23/11/2018)

Comma 5 e minima gravità

Sez. U - , Sentenza n. 51063 del 27/09/2018 Ud. (dep. 09/11/2018) Rv. 274076 - 01

Presidente: CARCANO DOMENICO. Estensore: PISTORELLI LUCA. Relatore: PISTORELLI LUCA. Imputato: MUROLO CIRO. P.M. IACOVIELLO FRANCESCO MAURO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/03/2017

La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. (Vedi S.U. n. 17/2000, Rv. 216668).

Cass. pen., Sez. Unite, ud. 27 settembre 2018, dep. 9 novembre 2018, n. 51063, ric. Murolo, Pres. Carcano, Rel. Pistorelli

5. Le Sezioni Unite ritengono debba essere condiviso il secondo degli orientamenti interpretativi illustrati, che appare maggiormente aderente alla lettera ed alla ratio dell'art. 73, comma 5, T.U. stup. Preliminarmente va sottolineato come, ai fini della risoluzione del quesito proposto, debba ritenersi influente che alcune delle pronunzie riconducibili al primo orientamento siano state adottate quando la fattispecie di lieve entità era ancora configurata come circostanza attenuante ovvero abbiano comunque riguardato casi in cui tale era stata la qualificazione accolta nella sentenza impugnata. Infatti, come ricordato in precedenza, in tutte le versioni succedutesi nei suoi quasi trent'anni di vita, non è mai mutata nel testo della succitata disposizione la descrizione dell'elemento specializzante ed in particolare dei parametri funzionali all'individuazione dei fatti di lieve entità (in senso conforme, Sez. 4, n. 15020 del 29/01/2014, Bushi, Rv. 259353 e Sez. 6, n. 9892 del 28/01/2014, Bassetti, Rv. 259352; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Fontana, Rv. 259664).

Deve quindi ritenersi che, nella trasformazione da attenuante ad effetto speciale a titolo autonomo di reato, la fattispecie di cui si tratta abbia conservato la sua funzione di individuare quei fatti che si caratterizzano per una ridotta offensività, allo scopo di sottrarli al severo regime sanzionatorio previsto dalle altre norme incriminatrici contenute nell'art. 73 T.U. stup. - al cui ambito applicativo, come si è detto, gli stessi fatti sarebbero altrimenti riconducibili - nella prospettiva di rendere il sistema repressivo in materia di stupefacenti maggiormente rispondente ai principi sanciti dall'art. 27 Cost..

Rimangono pertanto attuali i principi affermati in precedenti arresti del Supremo Collegio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) e ripetutamente evocati dalle decisioni che hanno alimentato il contrasto e secondo cui, per l'appunto, la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di "minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio".

Va peraltro puntualizzato come la sentenza Primavera si sia sostanzialmente limitata a richiamare i suindicati principi, recependo in tal senso quello che ha rilevato essere un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alle condizioni di operatività dell'art. 73, comma 5, e ritenendo conseguentemente adeguata la motivazione con la quale il giudice del merito aveva escluso, nel caso di specie, la configurabilità dell'allora attenuante speciale in ragione del valore ponderale dello stupefacente detenuto e del consolidato contesto illecito in cui il reato era stato commesso.

Ai presenti fini appare utile l'apparato argomentativo sviluppato dalla sentenza Rico. Nell'occasione, infatti, le Sezioni Unite, nel ribadire i principi sopra ricordati per dirimere il contrasto giurisprudenziale relativo alla compatibilità tra l'aggravante della cessione di stupefacenti a minore e l'attenuante della lieve entità, ha ritenuto opportuno precisare come tale ultima questione "non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze". E si è evidenziato come la funzione assegnata alla fattispecie di lieve entità sia proprio quella di adeguare il trattamento sanzionatorio alla concretezza della fattispecie, al fine di garantire la ragionevolezza della risposta repressiva in materia di stupefacenti.

6. Come accennato, nel ritenere necessario valutare la concreta entità del fatto utilizzando tutti gli indici normativi, le citate decisioni delle Sezioni Unite si sono sostanzialmente limitate a recepire la consolidata elaborazione giurisprudenziale della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5.

In proposito va infatti evidenziato come, superando alcune letture particolarmente restrittive del disposto normativo manifestatesi soprattutto nei primi anni della sua applicazione - secondo cui il giudizio di lieve entità dovrebbe scaturire dal positivo apprezzamento di ciascuno degli elementi indicati dalla legge, con la

conseguenza che l'ipotesi di minore offensività non ricorrerebbe quando uno soltanto degli stessi venga considerato negativo (Sez. 4, n. 10783 del 03/07/1991, Del Signore, Rv. 188577; Sez. 6, n. 9528 del 09/05/1991, Recupero, Rv. 188192; Sez. 6, n. 1183 del 05/01/1999, Touria, Rv. 213321) - la giurisprudenza di legittimità ha maturato e consolidato nel tempo un percorso interpretativo per cui tale giudizio è invece il frutto di una valutazione complessiva degli elementi fattuali selezionati dalla norma e che in realtà, già all'indomani della riforma operata dalla L. n. 162 del 1990, e della successiva entrata in vigore del T.U. stup., si era rivelato in una pronunzia delle stesse Sezioni Unite, le quali avevano avuto modo di sottolineare - seppure in maniera sintetica ed assertiva come gli indici qualificanti la lieve entità debbano essere, per l'appunto, "valutati globalmente" (Sez. U, n. 9148 del 31/05/1991 - dep. 1991, Parisi, Rv. 187931).

Ed è questa la lettura del dato normativo che è stata tramandata dalle sentenze Primavera e Rico (oltre che dalle pronunzie che si riconoscono nel secondo degli orientamenti in contrasto) e che questo Collegio ritiene debba essere ulteriormente ribadita. Innanzitutto, perché si rivela come la più aderente al dettato normativo, posto che l'art. 73, comma 5, elenca in maniera indistinta i diversi indicatori selezionati (limitandosi a raggrupparli a seconda che essi si riferiscano alla condotta od all'oggetto materiale del reato), astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico. Ma, soprattutto, perché la disposizione citata condiziona la determinazione della lieve entità del fatto proprio su di una pluralità di elementi sintomatici, differenziandosi, ad esempio, dalla scelta compiuta dallo stesso legislatore nella individuazione della fattispecie di eccezionale rilevanza penale di cui al secondo comma dell'art. 80 T.U. stup. (cfr., Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150), dove un singolo parametro (quello ponderale) è stato invece ritenuto di per sé sufficiente ad esprimere il maggiore (in questo caso) disvalore del fatto. In secondo luogo, perché è quella che meglio corrisponde alla già ricordata ratio che ha ispirato la introduzione della fattispecie di lieve entità e cioè rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge.

In tale ottica è dunque richiesto - già al momento della sua qualificazione di valutare la minore offensività del fatto, considerandolo nella sua concreta singolarità (e cioè effettiva consistenza lesiva) mediante la globale valutazione di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi.

Cass. pen. Sez. Unite Sent., 24/06/2010, n. 35737, rv. 247911, ric. Rico

La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. (Fattispecie nella quale l'attenuante era stata riconosciuta valorizzando la qualità e quantità di droga - un grammo di hashish - ceduta a soggetto minore di età, nonché i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, abitualmente posta in essere senza particolari accorgimenti). (Rigetta, App. Campobasso, 02/07/2009)

Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000 Ud. (dep. 21/09/2000) Rv. 216668 - 01

Presidente: Consoli G. Estensore: Losapio MD. Imputato: Primavera e altri. P.M. Leo A. (Parz. Diff.) (Rigetta, App. Lecce, 22 novembre 1998).

La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sufficiente ad escludere l'attenuante in questione il dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta).

Comma 5 e ripetizione nel tempo

Sez. 3, Sentenza n. 14017 del 20/02/2018 Cc. (dep. 26/03/2018) Rv. 272706 - 01

Presidente: Di Nicola V. Estensore: Cerroni C. Relatore: Cerroni C. Imputato: Caltabiano. P.M. Salzano F. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, Trib. lib. Catania, 02/11/2017)

In materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 74, non è in astratto incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, del medesimo decreto, che, con riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal suddetto comma 5 dell'art. 73, consente di configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo, né con la particolare tipologia di sostanza stupefacente detenuta. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione che ha escluso l'attenuante in esame nel caso di disponibilità di 150 dosi di cocaina e di una accertata reiterazione delle condotte di spaccio svolta mediante il controllo di un'apprezzabile zona del territorio e l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo).

Uso personale

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-02-2016) 18-04-2016, n. 15893

1. M.A. ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 19/03/2014 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di detenzione a fini di cessione di gr. 3,00 lordi di sostanza stupefacente - eroina D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5.

2. Con un primo motivo deduce violazione dell'art. 73 cit. essendo stata la finalità di cessione unicamente dedotta, posto che non si poteva valorizzare il possesso della somma di denaro e dei titoli di credito rinvenuti, come comprovato dal dissequestro e dalla restituzione dei medesimi all'imputato disposti in primo grado, sulla base del dato ponderale (settantasette dosi pari a meno di 2 grammi netti); del resto, la detenzione di tale quantitativo ben è compatibile con la riconducibilità alla formazione di una scorta per un uso dilazionato nel tempo compatibile con la sola detenzione. Nè venivano rinvenuti sostanza da taglio, strumenti adatti alla pesatura e fogli od appunti con nomi, date e numeri.

3. Con un secondo motivo lamenta l'assenza della motivazione circa la determinazione del trattamento sanzionatorio fondata unicamente sul numero di dosi superiori all'unità e ai precedenti penali.

Motivi della decisione

4. Il primo motivo, di natura assorbente rispetto al secondo, è fondato.

I giudici della Corte territoriale hanno ritenuto che la quantità di eroina detenuta dall'imputato, tossicodipendente abituale, non fosse compatibile con una "scorta" ma con la parziale destinazione a cessione in ragione essenzialmente di due dati, ovvero, da un lato, le modalità di custodia della stessa (collocata in parte nel bagno e in parte in garage) giudicata anomala per una mera finalità di consumazione personale e, dall'altro, la situazione di lavoro ed economica in generale dell'imputato.

Sennonchè con riguardo al primo profilo, l'implicita valutazione circa la incongruità della scelta dei luoghi di custodia con una mera finalità di uso personale soffre, sotto il versante logico, della mancata considerazione delle conseguenze, sia pure di carattere amministrativo, che anche la mera consumazione dello stupefacente comporta a livello normativo, essendo dunque logicamente non incomprensibile, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, che l'imputato abbia voluto comunque celare lo stupefacente ove si fosse trattato di mero uso personale.

Cass. pen. Sez. IV, 04/06/2004, n. 36755, rv. 229686, imp. Vidonis

La destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga (nella specie trattavasi di gr. 791,24 netti di hashish, contenenti mg. 34061 di principio attivo, utilizzabili per la

preparazione di n. 1702 dosi, in parte nascosti nel cruscotto dell'autovettura, in parte addosso al soggetto, in parte a casa, in cui vi erano cartine e bilancino).

Consumo di gruppo

Cass. pen. Sez. Unite, 31/01/2013, n. 25401 (rv. 255258) ric. Galluccio

Anche all'esito delle modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto. (In motivazione, la S.C. ha precisato che con il riferimento all'uso "esclusivamente personale", inserito dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005, conv. in legge n. 49 del 2006, il legislatore non ha introdotto una nuova norma penale incriminatrice, con una conseguente restrizione dei comportamenti rientranti nell'uso personale dei componenti del gruppo, ma ha di fatto ribadito che la non punibilità riguarda solo i casi in cui la sostanza non è destinata a terzi, ma all'utilizzo personale degli appartenenti al gruppo che la codetengono). (Rigetta, Gip Trib. Avellino, 28/06/2011)

Articolo 80 – soglia minima

Sez. U, Sentenza n. 36258 del 24/05/2012 Ud. (dep. 20/09/2012) Rv. 253150 - 01

Presidente: Lupo E. Estensore: Fumo M. Relatore: Blaiotta RM. Imputato: P.G. e Biondi. P.M. Fedeli M. (Conf.)

(Annulla in parte con rinvio, App. L'Aquila, 03/11/2010)

In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.

Sez. U, Sentenza n. 14722 del 30/01/2020 Ud. (dep. 12/05/2020) Rv. 279005-01

Presidente: CARCANO DOMENICO. Estensore: FUMU GIACOMO. Relatore: FUMU GIACOMO. Imputato: POLITO STEFANO CESARE. P.M. FILIPPI PAOLA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 20/06/2018

In tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. (In applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi).

Cass. pen., Sez. Unite, Sent., (data ud. 24/05/2012) 20/09/2012, n. 36258

8.1 [...] E' allora evidente che il legislatore ha voluto riservare l'applicazione della aggravante in questione ai casi di estrema gravità, individuati come tali dalla elevata quantità della sostanza stupefacente trattata. In questi termini, è assolutamente da condividere la statuizione della sentenza Primavera, in base alla quale, come anticipato, l'aggravante in questione ricorre tutte le volte in cui il quantitativo "pur non raggiungendo

valori massimi", consenta, tuttavia, di determinare una notevole impennata nei consumi, raggiungendo quindi un cospicuo numero di sub-fornitori, prima, e una folta massa di consumatori, in fine. La figura criminale che, attraverso tale previsione, il legislatore individua è quindi quella del "grossista": non necessariamente, insomma, l'importatore in grado di movimentare quantità relevantissime di sostanza stupefacente (e quindi di eseguire pagamenti per importi altrettanto "impegnativi"), ma certo neanche lo spacciatore di medio livello, in grado di acquistare, stoccare e smerciare quantità pur ragguardevoli di droga, ma non certo "ingenti" (vocabolo di incerta etimologia, ma che sembra abbia attinenza con la radice verbale che indica accrescimento, aumento, incremento).

8.2. Ciò detto, tuttavia, è manifesto che nessun progresso in termini di (maggiore) determinazione del concetto espresso dalla norma è stato fatto. Espressioni come quantità "considerevoli, rilevanti, cospicue", o, appunto, "ingenti", sono tutte sostanzialmente indefinite, perchè relative, mutevoli, sfuggenti, sottoposte all'interpretazione soggettiva e all'esperienza contingente.

D'altronde, il riferimento al mercato, che l'originario orientamento aveva effettuato, nel tentativo di ricercare un aggancio oggettivo al dato normativo, è stato, come si è visto, per tempo, e opportunamente, abbandonato per le ragioni che si sono sopra accennate: trattandosi di un mercato illegale, e quindi clandestino, nessuna credibile rilevazione della dinamica domanda-offerta è possibile. A ciò si deve aggiungere che, se si fa riferimento, come è inevitabile, "ai mercati", piuttosto che "al mercato" (atteso che in una determinata zona la saturazione può avvenire in tempi diversi - e quindi con quantità diverse - rispetto a un'altra), si rischia di violare il principio costituzionale di eguaglianza, finendo per attribuire rilevanza, in termini di aggravante, a una circostanza in un determinato contesto e non in un altro. E ciò, si badi bene, in presenza di un'aggravante che è costruita sul solo dato quantitativo (e che quindi non dovrebbe essere diversamente declinata *ratione loci*).

Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000 Ud. (dep. 21/09/2000) Rv. 216666 - 01

Presidente: Consoli G. Estensore: Losapio MD. Imputato: Primavera e altri. P.M. Leo A. (Parz. Diff.) (Rigetta, App. Lecce, 22 novembre 1998).

La circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall'art. 80, comma secondo, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la cui "ratio legis" è da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza.

Articolo 80 e droga parlata

Cass. pen. Sez. II, 18/10/2013, n. 44220 (rv. 257666) imp. Lizzio

In tema di stupefacenti, il giudice non può fondare il giudizio di sussistenza dell'aggravante della ingente quantità, sulla base esclusivamente di conversazioni intercettate, se da queste non emergano elementi specifici alla stregua dei quali individuare il raggiungimento della cosiddetta "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M., 11 aprile 2006. (Annulla in parte con rinvio, App. Catania, 22/06/2012)

Aggravante art. 80 DPR 309/90 – criterio di imputazione ex art. 59 c.p.

Cass. pen. Sez. III Sent., 24/02/2016, n. 21968, rv. 267076, ric. Amato

In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere riconosciuta solo qualora si accerti, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla predetta circostanza, dimostrando che la

stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. (Fattispecie di reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nella quale la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente alla suddetta circostanza aggravante, la condanna di imputato per l'inconsapevolezza di questi della quantità di stupefacente in arrivo dal paese di produzione). (Annulla in parte con rinvio, App. Lecce, 06/06/2011)

Comma 5 e attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità

Cass. pen. Sez. Unite Sent., 30/01/2020, n. 24990 (rv. 279499-02)

In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 18/10/2018)

Attenuante collaborazione art. 73 co. 7

Cass. pen. Sez. VI, 16/03/2010, n. 19082, rv. 247082, imp. Khezami

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma settimo, d. P.R. n. 309 del 1990, non è necessario, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, che il risultato conseguito dalla collaborazione consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ma è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione. (Annulla in parte con rinvio, App. Perugia, 19 giugno 2007)

Cass. pen. Sez. VI, 23/07/2015, n. 35995 (rv. 264672)

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Napoli, 02/03/2015)

Cass. pen. Sez. III, 04/04/2013, n. 37122 (rv. 256510)

Per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma settimo, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, è sufficiente che il coautore del reato consenta la individuazione e il recupero dei proventi del traffico di droga occultati o reinvestiti, a condizione che tale collaborazione contribuisca significativamente a privare gli autori del reato dei mezzi per la prosecuzione o ripresa della attività illecita ovvero dei vantaggi patrimoniali conseguiti e nascosti. (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 26/01/2012)

Partecipazione minima art. 114 cp

Cass. pen. Sez. III, 20/01/2010, n. 10642 (rv. 246466) S.M.

La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non può essere riconosciuta al correo che, imputato di acquisto o di codetenzione di sostanza stupefacente, sia stato presente alla cessione e abbia fornito il proprio contributo come staffetta, seppure non abbia ricevuto o materialmente custodito la sostanza. (Nella specie, il correo era stato presente alla cessione ed aveva svolto le funzioni di "staffetta" nelle fasi di trasporto dello stupefacente). (Rigetta, App. Milano, 10/03/2009)

Associazione a delinquere ex art. 74 – organizzazione minima

Sez. 2, Sentenza n. 16540 del 27/03/2013 Ud. (dep. 12/04/2013) Rv. 255491 - 01

Presidente: Petti C. Estensore: Casucci G. Relatore: Casucci G. Imputato: Piacentini e altri. P.M. Riello L. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 02/03/2012)

Ai fini della configurabilità del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni. (Nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'esclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo).

Associazione a delinquere ex art. 74 – preminenza

Cass. pen. Sez. IV Sent., 17/10/2017, n. 52137, rv. 271256, ric. Talbi

La qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretta la qualifica di organizzatore, ravvisata dal giudice di merito, in capo al soggetto in posizione di preminenza che organizzava il lavoro degli altri componenti l'associazione, sia in relazione ai rifornimenti di sostanza stupefacente sia all'attività di cessione). (Dichiara inammissibile, App. Firenze, 16/12/2016)

Narcotest

Sez. 6 - , Sentenza n. 2599 del 14/12/2021 Ud. (dep. 24/01/2022) Rv. 282680 - 01

Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: PALMAS GIANLUCA. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CAGLIARI, 31/10/2018

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il c.d. "narcotest" consente di provare la natura stupefacente di una sostanza, ma non anche la quantità di principio attivo in essa contenuto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'interesse dell'imputato a ricorrere avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avendo lo stesso censurato non la natura drogante della sostanza, ma solo l'entità del principio attivo a fronte della mancata contestazione di alcuna aggravante collegabile alla entità ponderale e non essendo stata richiesta la riqualificazione del fatto in termini di lieve entità).

Confisca 240 e comma 5

Cass. pen. Sez. IV, 23/01/2014, n. 6781 (rv. 259283) ric. Bekshiu

Si configura il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio quando l'"iter criminis" si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza. (Nel caso di specie, erano state intercettate comunicazioni tra l'imputato e un congiunto nelle quali si concordava il comportamento da tenere in occasione dell'imminente incontro con il fornitore dello stupefacente che, a sua volta intercettato, risultava avere l'effettivo possesso della sostanza da cedere all'imputato). (Rigetta, App. Bologna, 17/07/2012)

Condanne e revoca permesso di soggiorno

Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 17-05-2018) 10-08-2018, n. 4908

5.2. al riguardo, l'appellante sostiene - con richiamo anche a precedenti di questa Sezione - il carattere non automatico di tale previsione.

Il Collegio deve in contrario rimarcare come l'orientamento pressoché univoco della Sezione (salvo limitate e particolari eccezioni) affermi all'opposto che le condanne per i "reati inerenti agli stupefacenti" risultano automaticamente preclusive del rilascio e del rinnovo del titolo di soggiorno, secondo quanto testualmente stabilito dagli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998: si veda, da ultimo, il capo 6 della sentenza 27/07/2017, n. 3720, che qualifica "costante" l'orientamento nel senso suesposto e in cui si compie una approfondita disamina della giurisprudenza della Corte Costituzionale intervenuta in materia, con riferimento - tra le altre - alla pronuncia n. 277/2014 con cui è stata dichiarata inammissibile una questione di costituzionalità dei medesimi artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998, laddove non prevedono una differenziazione, in materia di reati inerenti gli stupefacenti, fra condanne pronunciate in forza dell'art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 309 del 1990 e quelle inflitte "per fatti di lieve entità" ai sensi del successivo comma 5, come quella riportata dall'appellante, profilo quest'ultimo su cui la sua difesa fa leva in questa sede e che deve, pertanto, essere disatteso;